

01/95



FERROVIE DELLO STATO S.p.A

REG

AREA RETE

CIRCOLARE	Unità Emittente R/ST.MV/R.01	Argomento 1.14	Data 16 GEN. 1995
-----------	---------------------------------	-------------------	-----------------------------

SIGG. DIRETTORI ZONE TERRITORIALI
T U T T I

p.n. SIGG. RESPONSABILI SERVIZI PRODUZIONE
T U T T I

p.n. AREA TRASPORTO
(Divisione Trazione/Servizio Orari)
S E D E

Oggetto:

Soppressione ed effettuazione treni

Allegato: 1 per l'Area Trasporto/Divisione Trazione

FINALITA'

Nei Regolamenti per la circolazione dei treni sono, tra l'altro, disciplinati:

- la soppressione dei treni, nonché gli annunci alle stazioni e ai posti di linea, e gli avvisi ai treni incrocianti (art. 14 RCT e corrispondente art. 32 IPCL);
- la circolazione dei treni ordinari periodici (art. 10 RCT e corrispondente art. 28 IPCL).

L'art. 3 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio prevede specifici segni convenzionali da riportare nella testata della colonna treno del fascicolo orario per individuare:

- i treni ordinari che devono essere soppressi in determinati giorni della settimana o dell'anno (■);
- i treni ordinari periodici (▼).

La procedura della soppressione dei treni indicati nei fascicoli orario richiede un impegno oneroso per lo scambio dei necessari dispacci, soprattutto fra Dirigenti Centrali e Dirigenti Movimento.

Il provvedimento normativo in questione, che si inquadra tra le azioni tese ad una semplificazione delle procedure operative, mediante l'inserimento dell'avviso di soppressione dei treni ordinari nei fascicoli orario, produce una riduzione consistente dei carichi di lavoro degli operatori dell'esercizio per la conseguente riduzione delle scritturazioni.

Sono anche stati riformulati alcuni principi dell'effettuazione dei treni e di quelli che regolano la circolazione dei treni periodici, allo scopo di renderli più consoni al provvedimento e alle pratiche esigenze.

Queste disposizioni si inseriscono nel Progetto "REGOLAMENTI 2000".

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Soppressione dei treni ordinari (periodici e non) contraddistinti dal simbolo ■

La soppressione dei treni ordinari, con o senza servizio viaggiatori, può essere prescritta dall'orario di servizio mediante il simbolo ■, da riportare nella testata della colonna treno del F.O., che assume pertanto il seguente nuovo significato:

"Treno ordinario soppresso in determinati giorni della settimana o dell'anno. I giorni in cui il treno è soppresso risultano in apposito prospetto".

Per i treni la cui soppressione viene così prescritta dall'orario di servizio non devono essere dati i dispacci di annuncio alle stazioni, ai posti intermedi e di linea, e le relative conferme.

Peraltro, sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci devono continuare ad essere dati gli avvisi di soppressione ai treni incrocianti e sulle linee a dirigenza unica tali avvisi devono essere dati anche ai treni interessati da precedenza.

Sulle linee a dirigenza unica gli aiutanti di movimento devono inoltre registrare di propria iniziativa la soppressione prescritta dall'orario di servizio sul mod. M.55c e darne conferma al Dirigente Unico.

1.2 Soppressione di treni ordinari periodici (art.10/1a RCT)

Le eventuali soppressioni previste in orario con il simbolo ■, relative ai treni periodici (▽) di cui all'art.10/1a RCT, sono da considerare come se non interrompessero il periodo di circolazione.

Pertanto, sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, quando la data iniziale di tale periodo non coincide con quella dell'attivazione dell'orario di servizio, devono essere avvisati, limitatamente ai primi 3 giorni di effettiva circolazione, i treni che hanno incrocio con tali treni periodici.

1.3 Soppressione fino a nuovo ordine di treni ordinari (periodici e non) e loro riefettuazione

Sulle sole linee ove il personale dei treni NON interviene nel controllo degli incroci e sulle quali è sempre esclusa la protezione a tempo per tutti i posti di linea, qualora si debba provvedere alla soppressione di treni ordinari per tutti i giorni fino a nuovo ordine, l'annuncio alle stazioni, ai posti intermedi, nonché le relative conferme, devono essere dati una sola volta.

L'eventuale ripresa della circolazione di treni precedentemente soppressi fino a nuovo ordine deve essere notificata secondo le norme previste per i treni straordinari, ed in tal caso devono essere utilizzate le seguenti formule.

Per l'annuncio:

- FORMULA 1: "DA OGGI ... (DOMANI ... oppure NOTTE DAL ... AL ...) RIEFFETTUASI TRENO ... ORDINARIO DA ... A ..."

Per la conferma:

- FORMULA 2: "INTESO DA OGGI ... (DOMANI ... oppure NOTTE DAL ... AL...)RIEFFETTUAZIONE TRENO ... ORDINARIO DA... A...".

1.4 Rieffettuazione di treni ordinari (periodici e non) e straordinari soppressi non fino a nuovo ordine

Sulle sole linee ove il personale dei treni NON interviene nei controlli degli incroci e sulle quali è sempre esclusa la protezione a tempo per tutti i posti di linea, qualora risulti necessario per esigenze di servizio e non possa provvedersi con altro straordinario, è consentita, secondo le norme previste per i treni straordinari, la rieffettuazione di treni precedentemente soppressi (d'orario o con dispaccio) non fino a nuovo ordine utilizzando in tal caso le seguenti formule.

Per l'annuncio:

- FORMULA 1: "OGGI ... (DOMANI ... oppure NOTTE DAL ... AL ...) RIEFFETTUASI TRENO ... ORDINARIO (oppure STRAORDINARIO) DA ... A ... PER ... (qualità del trasporto)".

Per la conferma:

- FORMULA 2: "INTESO OGGI ... (DOMANI ... oppure NOTTE DAL ... AL ...) RIEFFETTUAZIONE TRENO ... ORDINARIO (oppure STRAORDINARIO) DA ... A ...".

Si evidenzia che tale possibilità non è ammessa per i treni soppressi fino a nuovo ordine di cui al p. 1.3.

1.5 Annotazioni su prospetti e registri

a) Nei prospetti M53 e M53 PL devono essere indicati i giorni di soppressione dei treni ordinari previsti dal F.O.;

b) I treni soppressi fino a nuovo ordine di cui al p. 1.3, devono essere:

- riepilogati nel Quadro III del registro M55, la cui denominazione deve essere modificata come segue:

"Treni ordinari soppressi fino a nuovo ordine";

- annotati giornalmente nei registri M36.

1.6 Compilazione dei F.O.

I treni, per i quali è prevista la soppressione in determinati giorni, possono essere indicati nei F.O. come treni ordinari non periodici solo se:

- circolano per l'intera validità dell'orario;

- la soppressione è prevista nella maggioranza delle settimane, per non più di due giorni a settimana.

Non sussistendo le predette condizioni i treni ordinari devono essere indicati nei F.O. come periodici.

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

2.1 Per quanto non espressamente modificato dalla presente restano valide le norme comuni.

2.2 Come d'intesa. L'Area Trasporto dovrà provvedere a:

- adeguare i prospetti dei fascicoli orario relativi ai giorni di soppressione dei treni ordinari (p.1.6);
- in occasione della ristampa dei F.O., evidenziare le indicazioni riportate nei prospetti dei "treni periodici" e dei "treni soppressi" con caratteri che facilitino le consultazioni da parte del personale interessato.

I Servizi Produzione restano incaricati di provvedere a:

- adeguare manualmente i prospetti e i registri interessati (p. 1.5);
- impartire le eventuali norme di dettaglio;
- informare il personale interessato;
- inviare a questa Sede, dopo 6 mesi di sperimentazione, relazione circa l'esito della stessa, giustificando, in particolare, i benefici conseguiti.

2.3 Ad informare il personale dei treni provvederà la Divisione Trazione, alla quale viene inviato specifico estratto in allegato.

2.4 Queste norme dovranno entrare in vigore alle ore 0.00 del giorno 28 maggio 1995, in concomitanza con l'attivazione dell'orario estivo.

IL DIRETTORE

